



COMUNE DI SOLIERA
Provincia di Modena

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici

- Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 93 del 24/09/2013
- Sostituito integralmente dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 29/09/2015



COMUNE DI SOLIERA

Provincia di Modena

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici

I N D I C E

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Obblighi per gli amministratori
- Art. 3 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati
- Art. 4 - Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni
- Art. 5 - Sanzioni e procedura correlata
- Art. 6 - Entrata in vigore

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio dei poteri di indirizzo politico ai sensi di quanto previsto dall'art.14 del D.lgs 14 marzo 2013 n.33, così come successivamente ribadito e chiarito dalla delibera n. 65/2013 della CIVIT.
2. Sono titolari di incarichi politici di carattere elettivo il Sindaco e i componenti del Consiglio Comunale.
3. Sono titolari di incarichi politici di esercizio di poteri di indirizzo politico i componenti della Giunta Comunale non facenti parte del Consiglio Comunale.
4. Ai fini del presente regolamento, i titolari di incarichi di cui ai precedenti punti 2 e 3 sono denominati "amministratori".
5. L'ufficio Segreteria del Comune cura la consegna a tutti gli amministratori di copia del presente regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all'accettazione della nomina.
6. In sede di prima applicazione, copia del presente regolamento è consegnata agli amministratori in seguito all'entrata in vigore dello stesso.
7. Il presente regolamento disciplina altresì il procedimento di verifica finalizzato alla segnalazione per l'applicazione delle sanzioni specifiche previste dall'art. 47 del D.lgs 33/2013 per:
 - a) mancata o incompleta pubblicazione da parte degli amministratori delle informazioni e dei dati relativi alla loro situazione patrimoniale al momento dell'assunzione in carica, della titolarità di imprese, delle partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché di tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica stessa;
 - b) violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22 comma 2 del D.lgs 33/2013;
 - c) omessa comunicazione, ove ne sussista la circostanza, al Comune in qualità di socio pubblico, da parte degli amministratori societari, del proprio incarico e del relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero delle indennità di risultato entro 30 giorni dal percepimento.

Art. 2

Obblighi per gli amministratori

1. Gli amministratori, entro tre mesi dall'elezione o dall'accettazione della nomina, sono tenuti a depositare presso l'ufficio di segreteria:

a) una dichiarazione concernente:

- i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- le azioni di società; le quote di partecipazioni a società;
- l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

b) Una dichiarazione concernente:

- I dati relativi alla assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e privati ed i relativi compensi eventualmente ed a qualsiasi titolo corrisposti e percepiti;
- Gli altri eventuali incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

c) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

d) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali contributi ricevuti (art. 4 c. 3 L. 659/1981).

2. Gli adempimenti di cui alle lettere a) e c) del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove lo consentono.

Del mancato consenso deve essere data evidenza.

3. Le dichiarazioni di cui ai punti a) b) e c) devono recare la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

4. Tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a depositare:

- *annualmente*, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al punto a) e copia della dichiarazione dei redditi;

- entro 30 giorni dal verificarsi di variazioni per la dichiarazione di cui all'articolo 1 punto b);
- *alla cessazione dall'ufficio*, entro i tre mesi successivi, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, oltre a copia della dichiarazione annuale relativa alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine.

5. I contenuti delle dichiarazioni e gli adempimenti prescritti ai commi dall'1 al 4 derivando espressamente dalla legge devono intendersi adeguati in automatico alle modifiche normative intervenute successivamente alla adozione del presente regolamento anche se non recepite attraverso tempestive modifiche al contenuto dello stesso.

6. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli amministratori in carica sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

Art. 3

Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. L'ufficio Segreteria del Comune cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. Le dichiarazioni degli amministratori e dei soggetti di cui al n. 2 e 3 dell'art. 1 esclusivamente rese compilando gli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione, andranno indirizzate rispettivamente al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco e verranno acquisite al protocollo generale del Comune.

3. Le dichiarazioni di cui al punto precedente verranno pubblicate così come rilasciate sul sito internet del Comune, all'interno della sezione denominata "Amministrazione trasparente". La pubblicazione sul sito sarà effettuata con le modalità e per la durata specificata nel D.lgs n. 33 nel testo di tempo in tempo vigente.

4. Le dichiarazioni sono inoltre depositate presso l'ufficio Segreteria per la libera consultazione da parte di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 4

Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

1. Il Responsabile per la trasparenza è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 lettere a) e b). Per quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 lettera c) il Responsabile della Trasparenza si avvale delle risultanze dell'attività periodica di controllo sulle società partecipate svolta dalla struttura dell'ente incaricata.

2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, il Responsabile della Trasparenza invita, per il tramite dell'ufficio di Segreteria Comunale, l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare e correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni e fino ad un massimo di trenta giorni per la regolarizzazione. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'inoltro della segnalazione ad ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) individuata quale soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, co. 1 e 2, del D.lgs 33/2013, a provvedere all'accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 della L. 689/1981 ai fini del pagamento in misura ridotta (art. 16, L. 689/1981) e per conoscenza al Collegio di Valutazione.

3. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile della Trasparenza provvede a comunicarne l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale secondo la rispettiva competenza di riferimento.

4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile della Trasparenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, al rispettivo organo collegiale.

Art. 5

Sanzioni e Procedura correlata

1. Decorsi i termini assegnati di cui all'articolo 4 comma 4 il Responsabile della Trasparenza trasmette ad ANAC la segnalazione dell'inadempimento perché possa essere avviato il

procedimento sanzionatorio per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 47 comma 1 del D.lgs 33/2013. La segnalazione specifica: l'oggetto dell'inadempimento; il nominativo dell'amministratore inadempiente; l'indirizzo PEC o altro recapito del soggetto inadempiente.

2. Le disposizioni del presente articolo inerenti la procedura sanzionatoria trovano applicazione anche per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 47 comma 2 del D.lgs 33/2013. Il Responsabile della Trasparenza trasmette ad ANAC la segnalazione dell'inadempimento e il nominativo dell'amministratore societario, entro 7 giorni dalla comunicazione pervenuta dal responsabile della struttura dell'ente incaricata del controllo sulle società partecipate.
3. Il Responsabile della Trasparenza cura la pubblicazione sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Organizzazione / Sanzioni per mancata comunicazione dati:
 - del provvedimento ANAC applicativo della sanzione pagata dall'amministratore in misura ridotta;
 - del provvedimento con cui il Prefetto, riscontrata la violazione, disponga l'applicazione della sanzione definitiva (non pagata in misura ridotta).

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la relativa deliberazione di approvazione diviene esecutiva, così come previsto dall'art. 60 comma 5 dello Statuto..